



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3016

Seduta del 30/03/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 (CENTRO DI COSTO COV 20)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Vicario Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di 19 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e considerata, in particolare, l’esigenza di qualificazione delle Stazioni Appaltanti;
- il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 5/03/2020”;
- il Decreto-Legge del 02 marzo 2020 n. 9 “Misure di sostegno per famiglie lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
- il Decreto-Legge del 08 marzo 2020 n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;
- il Decreto-Legge n. 14 del 9 marzo 2020 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI altresì:

- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020 – 2022”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 “Bilancio di previsione 2020–2022”;

RICHIAMATI:

- Ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 25 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 21 febbraio 2020;
- Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 “Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- ordinanze rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia concernente indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 24 febbraio 2020: “Ulteriori misure applicative dell'ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office”;
- Ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 25 febbraio 2020 “fabbisogno personale AREU”
- Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 23 febbraio 2020 n. 574 “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- Ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 25 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 21 febbraio 2020;
- Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 "Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 23 febbraio 2020 n. 574 "Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza



Regione Lombardia

LA GIUNTA

epidemiologica da COVID-19;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020";
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 "Modifica dell'ordinanza 515 del 22/03/2020";

RICHIAMATE altresì:

- la DGR 20 dicembre 2019 n. XI/2672 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2020" – (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini)";
- D.G.R. n XI/2833 del 10/02/2020 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio;
- sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020" (di concerto con l'Assessore Caparini);
- la DGR 2 marzo 2020 n. XI/2903 Prime Determinazioni in ordine all'emergenza, epidemiologica da Covid-19 - (Di Concerto con gli Assessori



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Galleria, Caparini e Foroni);

- la DGR 4 marzo 2020 n. XI/ 2905 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione dell'emergenza da covid-19 ed intesa tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, AIOP, ANISAP E ARIS) e Regione Lombardia per l'impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l'emergenza da covid-19";
- la circolare del Ministero della Salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020;
- la DGR 8 marzo 2020 n. XI/2906 "Ulteriori determinazione in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid – 19";
- il D.D.G. Welfare 30 dicembre 2019, n. 19173 di "Approvazione delle linee guida per l'attuazione degli investimenti in sanità";
- Decreto del Segretario della Regione Lombardia 12 marzo 2020 n. 3287 "Costituzione dell'Unità di Crisi dell'emergenza sanitaria in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e relativa Task Force";
- Decreto Direttore Generale Welfare n. 3353 del 15 marzo 2020 con il quale sono state approvate le disposizioni integrative, in attuazione della DGR n. XI//2906 dell'8 marzo 2020, per l'organizzazione della rete ospedaliera in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid – 19;
- Decreto Direttore Generale Welfare n. 3826 del 26 marzo 2020 "Attivazione strutture temporanee ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 18/2020;

VISTI, in particolare, in ordine alle esenzioni per patologia degli assistiti lombardi:

- il D.M. n. 329 del 28.5.1999 "*Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 29 aprile 1998, n. 124*" ed, in particolare, l'art. 4 "*Riconoscimento del diritto all'esenzione*";
- D.M. Salute 23.11.2013 "*Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329*" con particolare riferimento l'articolo 1;
- il D.P.C.M. 12.1.2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D. L. 30.12.1992, n. 502";

RICHIMATA la DGR n. 937 del 1 dicembre 2010 *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011"* in particolare l'Allegato 8 *"Farmaceutica e protesica"* nella parte relativa alle esenzioni per malattie croniche e invalidanti;

RICHIAMATE altresì in ordine alla regolamentazione della presa in carico dei pazienti cronici:

- le DD.G.R. nn. X/6551/17, X/7655/17, XI/412/18, XI/754/18 le quali prevedono che le risorse destinate all'accompagnamento della presa in carico (esclusa la quota per il PAI) saranno corrisposte sotto forma di funzione non tariffabile ai soggetti gestori accreditati ed a contratto, in quanto garantiscono un'attività di accompagnamento al percorso di cura;
- la DGR n.XI/2014/2019 ad oggetto *"Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'istituto delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2019"* che approva, per l'esercizio 2019 entro il limite del valore complessivo di Euro 817,5 milioni per ciascuna tipologia di funzione il limite massimo di risorse disponibili stimate come da prospetto di cui all' allegato 1 parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, contenente l'elenco delle funzioni con il relativo rationale;

CONSIDERATO che la remunerazione della tariffa di presa in carico riconosciuta agli enti gestori accreditati e a contratto è riconducibile nell'ambito di applicazione della funzione 9 *"anziani in acuzie"* di cui al predetto allegato 1 della citata DGR n. 2014/2019, il cui rationale della funzione ed i riferimenti normativi nazionali possono ben essere ritrovati nella necessità di accompagnamento del paziente evitando o rinviando la fase acuta dello stesso;

VALUTATO necessario procedere alla condivisione dei criteri con l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo in coerenza con quanto previsto dal punto 5 del dispositivo della citata DGR 2014/2019;

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti in materia di investimenti strutturali e tecnologici:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la DGR 18 novembre 2019 n. XI/2468 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità -Determinazioni conseguenti alla DGR n. XI/1725/2019 e stanziamento dei contributi” ed in particolare le specifiche indicazioni di cui al p.to 8 del dispositivo relativamente alle priorità individuate a valere sull'esercizio successivo (2020);
- il D.D.G. Welfare 30 dicembre 2019, n. 19173 di “Approvazione delle linee guida per l'attuazione degli investimenti in sanità”;

CONSIDERATO che i provvedimenti programmatori di utilizzo degli investimenti negli ultimi anni hanno individuato, tra gli ambiti prioritari di intervento, i piani di investimento aziendali finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature (csd. “indistinti”) e che tale ambito è stato confermato per gli indirizzi del 2020 nella citata DGR XI/2468/2019;

RICHIAMATA l'esigenza, in relazione alla attuale gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di assicurare supporto per eventuali investimenti relativamente alla acquisizione di apparecchiature o realizzazione di lavori strettamente correlati alle fasi temporali individuate dai citati dispositivi;

CONSIDERATO inoltre che con DGR XI/2903/2020 sono stati stanziati, per il finanziamento dei piani aziendali di investimento, 40 milioni per le ASST e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;

RITENUTO che AREU, per il ruolo svolto nell'emergenza epidemiologica COVID-19, abbia necessità di analogo stanziamento pari a 1 milione di euro per acquisto di apparecchiature sanitarie legate all'emergenza;

PRECISATO che:

- gli interventi dovranno essere completi, funzionali e funzionanti, e non potranno essere riferiti a manutenzioni ordinarie;
- gli interventi strutturali e per apparecchiature potranno comportare incremento nelle necessità di personale limitatamente al periodo emergenziale e nella misura massima strettamente necessaria;

CONSIDERATO che:

- le attuali disponibilità di risorse in conto capitale a valere sul bilancio di esercizio 2020 hanno la necessaria capienza;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- è opportuno, anche al fine di fronteggiare acquisti urgenti per la sostituzione di apparecchiature e lavori di sistemazione di aree critiche funzionali alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anticipare l'assegnazione della quota csd. "indistinti" anche per AREU rinviando a successivo provvedimento la definizione degli ulteriori ambiti di investimenti;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la massima operatività alle aziende sanitarie nel mettere in atto le azioni per assicurare le cure ai pazienti anche apportando modifiche alle strutture sanitarie e visto l'art.4 del DL n.18 del 17/03/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento;

RITENUTO quindi di prevedere una deroga alle necessarie preventive autorizzazioni della Direzione Generale Welfare in materia di edilizia sanitaria per tutto il periodo di emergenza, come meglio specificato nell'allegato 1 del presente provvedimento;

RICHIAMATI inoltre in tema di protezione dei dati personali:

- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

CONSIDERATO che l'attuale gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19



Regione Lombardia

LA GIUNTA

impone la necessità di adottare urgenti determinazioni in relazione alle esigenze che di volta in volta si dovessero manifestare;

RITENUTO quindi, al fine di dare indicazioni per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria in questo periodo emergenziale di approvare gli allegati 1 e 2 tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di seguito citati:

1. determinazioni in ordine alle proroghe di termini;
2. Rapporti contrattuali con erogatori e gestori della presa in carico;
3. Standard di personale, gestione flussi-scadenze e modalità di "intervento in regime covid-19" per l'erogazione delle prestazioni delle UdO residenziali, semiresidenziali, RSA aperta ex DGR 7769/2018, riabilitazione minori ex DGR 3239/2012, case management ex DGR 392/2013;

CONSIDERATO altresì la necessità di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Welfare, in raccordo con l'Unità di Crisi e il DPO regionale, l'interlocuzione con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, anche per il tramite della Protezione Civile e delle Autorità Centrali coinvolte nella gestione dell'emergenza, per la valutazione di iniziative e soluzioni da adottare per far fronte alla situazione emergenziale che potenzialmente possano impattare sulla tutela dei dati personali, ed in particolare le azioni necessarie a limitare l'accesso allo studio dei Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera scelta integrando, laddove possibile, quanto già previsto dall'Ordinanza Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare gli allegati 1,2 e 3 tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di seguito citati:
 - determinazioni in ordine alle proroghe di termini;
 - Rapporti contrattuali con erogatori e gestori della presa in carico;
 - Standard di personale, gestione flussi-scadenze e modalità di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“intervento in regime covid-19” per l'erogazione delle prestazioni delle UdO residenziali, semiresidenziali, RSA aperta ex DGR 7769/2018, riabilitazione minori ex DGR 3239/2012, case management ex DGR 392/2013;

2. di stabilire che la remunerazione della tariffa di presa in carico riconosciuta agli enti gestori accreditati e a contratto è riconducibile nell'ambito di applicazione della funzione 9 “anziani in acuzie” di cui all'allegato 1 della DGR n. 2014/2019;
3. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di procedere alla condivisione criteri con l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo in coerenza con quanto previsto dal punto 5 del dispositivo della citata DGR 2014/2019, adeguando il dettaglio della funzione 9 nell'ambito del successivo provvedimento di riconoscimento delle funzioni per l'esercizio 2019;
4. di assegnare ad AREU, al fine di fronteggiare acquisti per apparecchiature funzionali alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'assegnazione di 1 milioni di euro in coerenza agli ambiti già definiti con DGR XI/2468/2019;
5. di specificare che l'ambito dei fondi di cui al punto precedente è quello definito nel modo seguente nella DGR XI/2468/2019: piani di investimento per il prossimo biennio finalizzati alla acquisizione e mantenimento di apparecchiature;
6. di destinare complessivamente l'importo di 1.000.000,00 rinviando a successivo provvedimento la programmazione delle residue risorse per investimenti;
7. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti del punto precedente del presente provvedimento, pari a euro 1.000.000,00, trovano copertura finanziaria sul capitolo 13.05.203.14176 "Investimenti in ambito sanitario" per l'esercizio 2020 del bilancio regionale 2020/2022;
8. di precisare che AREU potrà iscrivere i relativi crediti nel proprio bilancio solo a seguito dell'adozione del decreto di impegno di spesa da parte della Direzione Generale Welfare;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

9. di specificare che le indicazioni operative per l'utilizzo dei fondi in conto capitale sono quelle di cui all'allegato B della DGR XI/2903/2020;
10. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Welfare, in raccordo con l'Unità di Crisi e il DPO regionale, l'interlocuzione con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, anche per il tramite della Protezione Civile e delle Autorità Centrali coinvolte nella gestione dell'emergenza, per la valutazione di iniziative e soluzioni da adottare per far fronte alla situazione emergenziale che potenzialmente possano impattare sulla tutela dei dati personali, proponendo in particolare ulteriori azioni necessarie a limitare l'accesso allo studio dei Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta integrando, laddove possibile, quanto già previsto dall'Ordinanza Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
11. di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.n.33/2013, gli eventuali adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE PROROGHE DI TERMINI

Esenzioni per patologia

Considerato che l'art. 53 del DPCM 12.1.2017 prevede che le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti individuate dal relativo allegato 8 abbiano diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo e che ai sensi della disciplina transitoria di cui al successivo art. 64:

- ✓ le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale (articoli 15 e 16 e relativi allegati 4, 4A, 4B, 4C, 4D) entreranno in vigore dalla data di pubblicazione di un successivo decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MEF, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni;
- ✓ fino all'entrata in vigore delle suddette disposizioni, l'elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione è contenuto nell'allegato 8-bis del citato DPCM;

Per agevolare i cittadini la DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 (punto "6.14. Esenzioni") ha stabilito saranno prorogate al 30 settembre 2020 tutte le autocertificazioni per il rinnovo delle esenzioni ivi previste con scadenza al 31 marzo 2020.

Considerato che la maggior parte delle esenzioni per patologia cronica sono di durata illimitata, ma alcune sono a scadenza, nelle more di eventuali indicazioni a livello nazionale e in analogia alla proroga già prevista da AIFA per i Piani terapeutici, le esenzioni per patologia che risultano in scadenza nei mesi di marzo e aprile saranno prorogate di 90 giorni a partire dal momento della scadenza, vista la necessità di limitare l'affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio di infezione da Covid-19.

Al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni per patologia dovrà avvenire secondo le consuete modalità.

Approvazione dei progetti strutturali connessi con l'emergenza e scadenza nella consegna dei progetti da parte delle strutture sanitarie

Deroga approvazione progetti urgenti connessi con l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Le opere urgenti realizzate dal 20 febbraio 2020 sino al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19 non sono soggette al parere o all'approvazione preventiva della Direzione Generale Welfare in deroga ai provvedimenti regionali di assegnazione dei contributi. Gli enti beneficiari pubblici dovranno esclusivamente notificare alla Direzione, entro 7 giorni, l'approvazione dei progetti da porre in esecuzione.

Analogamente le varianti in corso d'opera che abbiano attestazione di nesso di causalità con l'emergenza Covid-19, non sono soggette al parere della Direzione Generale Welfare in deroga ai provvedimenti regionali di assegnazione dei contributi. Gli enti beneficiari pubblici dovranno esclusivamente notificare alla Direzione, entro 7 giorni, l'approvazione delle varianti con il quadro economico assestato.

Proroga consegna progetti da parte delle strutture sanitarie

Le scadenze previste, a pena di decadenza, per la consegna dei progetti di investimento da parte dei beneficiari alla Direzione Generale Welfare, non tengono conto del periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, in analogia all'art.103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Proroga dei termini per la presentazione della documentazione per le funzioni non tariffate

La Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/2014 del 31 luglio 2019 avente ad oggetto “*Criteri per la definizione della attività e servizi da finanziare con l’istituto delle funzioni di cui all’art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992, a decorrere dall’esercizio 2019*”, nel definire il nuovo assetto delle FNT ed il loro razionale, ha introdotto alcune significative innovazioni in materia.

Il provvedimento citato sancisce altresì al punto 4 che “l’analisi delle componenti di costo delle diverse attività considerate non debba limitarsi alla verifica dei soli dati delle aziende di diritto pubblico rendendosi, invece, necessaria l’acquisizione dei corrispondenti elementi di contabilità analitica anche dalle strutture di diritto privato beneficiarie degli interventi”.

Tale fornitura, a decorrere dall’esercizio 2019 e da parte di tutti i soggetti erogatori, “è condizione necessaria ed indispensabile per poter accedere all’istituto di finanziamento delle funzioni non tariffabili”.

Con nota DGW n. prot. G1.2020.7830 del 11 febbraio u.s. era stata inizialmente prevista la data del 13 marzo 2020 quale scadenza per l’acquisizione dei dati COAN. La situazione di emergenza legata alla infezione COVID-19 e le difficoltà segnalate da alcuni operatori nel rispettare il termine in un momento così delicato, hanno suggerito un primo differimento del termine al 27 marzo e, successivamente, una ulteriore posticipazione al 17 aprile 2020. (vedasi note DGW nn. 11304 del 12.3.20 e 14178 del 26.3.20).

Tuttavia, alla luce del protrarsi della situazione emergenziale sul territorio lombardo ed al fine di permettere alle strutture di dedicarsi pienamente alle misure di contrasto dell’infezione, si rende necessario il rinvio dell’acquisizione dei dati di contabilità analitica da parte degli erogatori di diritto privato.

Si precisa che tale rinvio non pregiudica la remunerazione delle attività non adeguatamente coperte da tariffe espletate durante l’esercizio 2019.

Indicazioni sulle prossime scadenze di bilancio: bilancio di esercizio 2019 e attivazione centro di costo

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, si richiamano le prime indicazioni per la redazione dei bilanci d’esercizio 2019 sulla base di quanto disposto a livello nazionale.

Bilanci d’esercizio 2019

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 107, c. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (“*Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 è differito al 31 maggio 2020*”), i termini per l’approvazione e la trasmissione alla Regione dei bilanci d’esercizio 2019 di tutti gli Enti del SSR (ATS, ASST, IRCCS di diritto pubblico, AREU, ACSS) sono di seguito rideterminati:

- termine per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 delle aziende sanitarie e della GSA differito al 31 maggio 2020;

- termine per l'approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci d'esercizio delle aziende sanitarie e della GSA differito al 30 giugno 2020;
- termine per l'approvazione da parte della Giunta regionale del Consolidato SSR differito al 31 luglio 2020,

Contabilità analitica – creazione centro di costo

I costi collegati all'emergenza Covid non verranno al momento rilevati attraverso la prima certificazione trimestrale 2020 che sarà redatta dagli enti, nelle more delle indicazioni ministeriali, in coerenza con i bilanci preventivi già approvati dalla Giunta e secondo le indicazioni inviate dalla Direzione Centrale Bilancio e Finanza.

I costi connessi all'emergenza Covid-19 dovranno essere rilevati attraverso il flusso regionale di Contabilità Analitica, in coerenza con l'art 18 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (il quale prevede che le Regioni e gli enti provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato); a tal fine, già dal 13 marzo u.s. è stato attivato un apposito centro di costo standard regionale che consentirà di acquisire i fattori produttivi collegati alla gestione dell'emergenza e sono state date istruzioni ali enti circa il suo utilizzo.

Ulteriori indicazioni verranno fornite dalla Direzione Generale Welfare.

RAPPORTI CONTRATTUALI CON EROGATORI E GESTORI DELLA PRESA IN CARICO

Regolamentazione delle attività svolta dagli erogatori sanitari e sociosanitari 2020 - prime indicazioni

La situazione emergenziale in cui ci troviamo comporta la necessità per gli erogatori sanitari e socio sanitari che offrono servizi sul territorio, sia domiciliari che residenziali, di reperire rapidamente nuovo personale sanitario soprattutto in considerazione del fatto che parte delle risorse umane non risulta essere in servizio in quanto posto in quarantena o in malattia. Stante quanto sopra, al fine di consentire a tali erogatori di disporre delle necessarie risorse per reperire il suddetto personale,

restano confermate le previsioni in essere in tema di acconti agli erogatori nelle modalità indicate dalle ATS, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 18/2020 che di seguito si riporta:

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività

Per quanto riguarda la valorizzazione delle prestazioni rese durante l'emergenza, si rimanda a successive indicazioni da adottare in coerenza con la normativa nazionale e regionale sulla gestione degli effetti economici della situazione straordinaria.

Presenza in carico dei pazienti cronici

Con DGR n. XI/2906 del 8 marzo 2020 "Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19", per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata rimodulata l'intera offerta sanitaria sia di ricovero che di specialistica ambulatoriale. In particolare per quest'ultima è stata prevista una incisiva rimodulazione prevedendo, laddove necessario, di sospendere le attività differibili e non urgenti.

Tali misure hanno lo scopo, tra gli altri, di potenziare le dotazioni di personale con particolare riguardo alle situazioni di sovraccarico di attività, decongestionare le strutture sanitarie diminuendo l'afflusso di pazienti per le prestazioni differibili, consentire un adeguato livello di erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie anche per pazienti non affetti da Coronavirus.

Con specifico riferimento alle prestazioni previste all'interno dei PAI che, essendo per loro natura programmate e quindi, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non rientranti tra quelle da garantire, si ritiene di stabilire che compito del soggetto gestore sia quello di procedere al relativo annullamento e, una volta terminata la fase di emergenza, alla tempestiva riprogrammazione, dando tempestiva informazione al paziente sia della sospensione sia della nuova prenotazione. Laddove

possibile il Gestore potrà già, all'atto dell'annullamento, fissare la nuova prenotazione la cui effettiva possibilità di erogazione dovrà essere dallo stesso monitorata in relazione agli sviluppi della situazione emergenziale in corso.

Da quanto sopra ne discende, in questa fase emergenziale, la non imputabilità al gestore del non rispetto delle tempistiche di erogazione delle prestazioni previste dal PAI.

STANDARD DI PERSONALE, GESTIONE FLUSSI-SCADENZE E MODALITÀ DI "INTERVENTO IN REGIME COVID-19" PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLE UDO RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI, RSA APERTA EX DGR 7769/2018, RIABILITAZIONE MINORI EX DGR 3239/2012, CASE MANAGEMENT EX DGR 392/2013

STANDARD DEL PERSONALE

Stante la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito ai gestori di riorganizzare le attività. I servizi devono comunque essere garantiti nella continuità, senza pregiudizi per la sicurezza degli ospiti e degli operatori, anche in carenza degli standard riferiti al personale e in deroga al debito orario e dei mix di qualifiche previste dagli standard di autorizzazione e accreditamento.

ASA/OSS

Può essere utilizzato personale ASA/OSS che ha ultimato il percorso formativo, ma non ha sostenuto l'esame di fine corso per le sopravvenute disposizioni di legge in materia di prevenzione e contenimento di COVID-19. Al riguardo si dovrà acquisire specifica dichiarazione/autocertificazione.

Assenze del personale

Per quanto riguarda le assenze del personale alla luce delle previsioni dell'art. 1 comma b) del DPCM 08/3/2020 e in relazione alle previsioni del comma p) del medesimo, si ritiene che le stesse siano estese anche a tutti gli enti gestori di attività sociosanitarie autorizzate e accreditate.

Distacco conservativo

Stante l'interruzione dell'attività di integrazione scolastica, nulla osta ad attivare forme di distacco conservativo come previsto dal D.lgs. 276/2003, art. 30.

SCADENZE FLUSSI INFORMATIVI E SCADENZE PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

In accordo con la Struttura Flussi Informativi, saranno ridefinite le scadenze del debito informativo del primo trimestre 2020 delle unità d'offerta sociosanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Flusso economico, Flusso consultori, Flussi specifici in area dipendenze, Sosia, Sidi, CDI, SIAD, Flusso Cure Palliative, SDO/RIAFAM, flussi aggiuntivi economici ed epidemiologici per cure intermedie, tutti i flussi informativi riferiti alle misure). Al momento pertanto le scadenze precedentemente indicate si considerano temporaneamente sospese in attesa di ulteriori indicazioni.

In relazione a quanto previsto dalla DGR 2906/2020 sarà necessario rivalutare la programmazione approvata con DGR 20 dicembre 2019 n. XI/2672 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020"- (di concerto con gli Assessori Capanni, Piani e Bolognini) ".
Sono pertanto rinviati i seguenti adempimenti da parte delle ATS:

- procedure per l'assegnazione di nuovi posti letto in nuclei Alzheimer in RSA e di nuovi posti letto per Stati Vegetativi in RSA/RSD. Le scadenze fissate dalle singole ATS possono essere prorogate. Resta inteso che, conseguentemente, non potrà essere rispettata la scadenza del 30 aprile per la conclusione delle procedure, prevista con Decreti dirigente struttura n. 790 e 791 del 24/1/2020 per la messa a contratto;
- compilazione scheda Degenze di Comunità;
- censimento dati per la "revisione requisiti accreditamento UdO sociosanitarie" (nota RL prot. ATS n. 28598/20 del 20/02/2020) con scadenza 27/03/2020;
- scadenze SCIA e verifiche post accreditamento previste dalla DGR 2569/2014.

Dovranno invece essere garantite:

- le procedure eventualmente in corso per le volture di unità d'offerta, onde non pregiudicare l'esecuzione di contratti tra le parti interessate, stante il fatto che tali procedure possono essere concluse senza necessità di sopralluoghi
- le attività istruttorie propedeutiche alla sottoscrizione dei contratti definitivi, laddove possibile.

MODALITÀ DI "INTERVENTO IN REGIME COVID-19"

Sospensione delle attività

In attuazione al Decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, con particolare riferimento agli artt. 47 e 48, si rinvia alle specifiche disposizioni di Regione Lombardia. Conseguentemente i soggetti gestori dei servizi semi residenziali, ivi compresi quelli delle dipendenze, terranno traccia degli interventi secondo i criteri stabiliti dal legislatore, con puntuale registrazione nei FASAS, precisando le modalità e i dispositivi utilizzati ed indicando che si tratta di "INTERVENTO IN REGIME COVID19".

Per la RSA Aperta finalizzata al supporto alla domiciliarità, si ritiene che in questa fase contingente per le persone che già beneficiano o che beneficeranno della Misura, gli interventi possono essere così rimodulati:

- la consulenza/sostegno al care-giver può essere garantita in modalità telefonica, vocale o videochiamata, con puntuale registrazione nei FASAS precisando le modalità e i dispositivi utilizzati;
- gli interventi erogati presso RSA/CDI che sono stati interrotti, nel rispetto della libera scelta dell'utenza e con i necessari DPI, possono essere erogati anche a domicilio.

Anche per quanto attiene agli interventi erogati dalle sperimentazioni, al fine di dare continuità agli interventi, si ritiene che in questa fase le attività ambulatoriali possano essere anche svolte con modalità in remoto, mentre per quanto attiene le attività in regime diurno si rimanda alle disposizioni emanate da Regione con specifico provvedimento, in attuazione di quanto previsto dal Decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, artt. 47 e 48.

Periodi obbligatori di apertura delle UdO

Per le Unità d'offerta per le quali la normativa regionale prevede un periodo di apertura obbligatorio nell'anno, tale periodo si considera comunque conseguito, in relazione alla sospensione dell'attività prevista autoritativamente a causa di forza maggiore.